

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2025, n. 933

Approvazione Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio elaborato dalla Sezione Transizione Energetica, con la collaborazione di ASSET e di InnovaPuglia S.p.A., concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare le Linee Guida per il rilascio dell'Autorizzazione Unica FER (Allegato A) e gli elenchi I, II e III, ricomposti nell'Allegato B, a formarne parte integrante;
2. di autorizzare la Sezione Transizione Energetica ad avviare una procedura esplorativa di mercato non vincolante, finalizzata all'assistenza tecnica per i procedimenti di autorizzazione unica degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alle BESS (Battery Energy Storage Systems);
3. di demandare alla Sezione Transizione Energetica gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente Deliberazione, ivi inclusa la trasmissione a tutte le Amministrazioni territoriali coinvolte nei procedimenti autorizzativi in materia energetica, nonché ai Comuni pugliesi mediante ANCI Puglia;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale, a cura della struttura proponente, in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione Linee guida per la Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica

Preambolo:

- Con il Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190/2024, il Governo ha emanato la *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*;
- il Decreto è entrato in vigore il 30 dicembre 2024 (art. 17, comma 1) e costituisce, nell'attuale quadro regolatorio in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, un unico *corpus* normativo che ha posto fine alla frammentazione del panorama legislativo esistente in materia, riunendo in un testo organico i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;
- L'art. 1, comma 1, del predetto decreto, rubricato *“Oggetto e Finalità”* definisce *“i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti”*;
- L'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024 stabilisce che le Regioni sono tenute ad adeguarsi ai principi del Decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore;
- secondo il citato art. 1, in sede di adeguamento, le Regioni possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal Decreto Legislativo n. 25 novembre 2024, n. 190, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B del medesimo Decreto;
- alla luce delle richiamate disposizioni, la Regione Puglia deve adeguare la propria regolamentazione tutt'ora vigente alla sopravvenuta normativa statale recata dal Testo Unico sulle Rinnovabili;
- con la D.G.R. n. 486 del 16/04/2025 (*“Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Elaborazione di nuove Linee Guida in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Istituzione Tavolo Tecnico”*) la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio di una collaborazione tra la Regione, ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e InnovaPuglia S.p.A. per la costituzione di un tavolo tecnico avente il compito di elaborare uno schema di nuove Linee Guida in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, coerenti ai principi e ai dettami del Testo Unico sulle Rinnovabili;
- Le Linee Guida per la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica sono state trasmesse

in data 20 giugno 2025 per richiesta dei pareri e delle osservazioni delle Sezioni regionali interessate;

- Alla data del 30 giugno 2025 sono pervenuti pareri e contributi istruttori da parte del Dipartimento Bilancio, Affari generali ed infrastrutture - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture - Servizio Gestione opere pubbliche, del Dipartimento Agricoltura - Coordinamento Servizi Territoriali e da parte del Dipartimento Ambiente;
- Dette linee guida sostituiscono la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010: *"Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica"* e la determinazione regionale attuativa del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo n. 1 del 3 gennaio 2011, avente per oggetto: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica"* e delle *"Linee Guida Procedura Telematica"*;
- a valle del periodo transitorio di cui all'art.1 comma 3 del D. Lgs 190/2024, quindi a partire dal 28 giugno 2025, si applicano le disposizioni del decreto, anche in relazione alle parti non disciplinate dalle linee guida regionali;
- con particolare riferimento agli impianti oggetto di una nuova delega autorizzativa in capo alle Regioni, e.g. Allegato C, Sezione I, punto 1. t) ed u) del D. Lgs 190/2024, si rileva che la Regione Puglia risulta interessata sul piano nazionale dal maggior numero di richieste di connessione per BESS, per un totale di 893 pratiche (pari a 81,90 GW); pertanto, rilevato il numero considerevole di istanze e il principio di tempestività dell'attività amministrativa, anche al fine di non inficiare con l'ulteriore carico di lavoro l'attuazione dell'obiettivo assegnato alla Puglia dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, tabella A, ribadito nel PEAR, appare opportuno che la Sezione Transizione Energetica possa avvalersi di adeguata assistenza tecnica previo espletamento di procedure esplorative di mercato non vincolanti;
- In pendenza dell'attuazione delle disposizioni normative relative allo sportello unico delle energie rinnovabili (cd. SUER) per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica, istituito con il decreto ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368, nonché alla pubblicazione dei modelli digitali unici per la presentazione delle differenti domande e di un manuale operativo per l'uso, affidati dai competenti ministeri al GSE e ancora in via di definizione, le linee guida regionali potrebbero avere una valenza provvisoria in ordine ai contenuti destinati al successivo maggiore allineamento con dette disposizioni;

Tanto premesso, viste altresì:

- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Si ritiene che, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 190/2024 ed al target assegnato alla Puglia dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, tabella A, sia dunque necessario provvedere all'approvazione delle linee guida per il rilascio dell'Autorizzazione

Unica FER (Allegato A), e dei n.3 elenchi ricomposti nell'Allegato B; nonché di fornire indirizzo alla Sezione Transizione Energetica per i conseguenti adempimenti necessari.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Valutazione di impatto di genere:

Esiti valutazione di impatto di genere: **neutro**

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 190/2024 ed al target assegnato alla Puglia dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, ai sensi dell’art. 4, co. 4 lett. a) e k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare le Linee Guida per il rilascio dell’Autorizzazione Unica FER (Allegato A) e gli elenchi I, II e III, ricomposti nell’Allegato B, a formarne parte integrante;
2. di autorizzare la Sezione Transizione Energetica ad avviare una procedura esplorativa di mercato non vincolante, finalizzata all’assistenza tecnica per i procedimenti di autorizzazione unica degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alle BESS (Battery Energy Storage Systems);
3. di demandare alla Sezione Transizione Energetica gli adempimenti necessari per l’attuazione della presente Deliberazione, ivi inclusa la trasmissione a tutte le Amministrazioni territoriali coinvolte nei procedimenti autorizzativi in materia energetica, nonché ai Comuni pugliesi mediante ANCI Puglia;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale, a cura della struttura proponente, in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE EQ “Supporto procedure amministrative e contenzioso”: Claudia Somma

CLAUDIA
SOMMA
02/07/2025
12:07:48
GMT+02:00

IL RESPONSABILE EQ "Supporto tecnico autorizzazione elettrodotti, cabine e coordinamenti interregionali energia": Gabriele Dizonno



Gabriele
Dizonno
02.07.2025
12:09:52
GMT+02:00

IL DIRIGENTE della Sezione Transizione Energetica: Francesco Corvace



Francesco
Corvace
02.07.2025
12:15:07
GMT+02:00

LA DIRETTORE del Dipartimento Sviluppo Economico ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., **NON RAVVISA** la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico Gianna Elisa Berlingiero



Gianna Elisa
Berlingiero
02.07.2025
15:00:35
GMT+01:00

Il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano



Michele
Emiliano
04.07.2025
09:58:04
GMT+02:00

Dalla pagina successiva seguono gli allegati (*indicare gli allegati*: Allegato A, le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 7 fino alla pagina 17; Allegato B, le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 18 fino alla pagina 32).

Francesco Corvace
04.07.2025
09:54:12
UTC



Allegato A

Linee guida per il rilascio dell'Autorizzazione Unica

1. Requisiti dei proponenti

- 1.1. I proponenti la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono possedere i requisiti soggettivi previsti per gli imprenditori commerciali dalla legislazione vigente, e nel caso in cui siano costituiti in forma di società, debbono avere come scopo sociale la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

I requisiti di cui al comma precedente non sono richiesti nel caso di impianti di potenza elettrica nominale inferiore a 100 chilowatt e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dal D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2.

2. Definizioni

- Soggetto proponente: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi;
- Amministrazione procedente: il Comune territorialmente competente nel caso della Procedura Abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 del D. lgs 190/2024, la regione nel caso del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 9 del D. lgs 190/2024, la provincia delegata del caso di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art.27 bis del D Lgs 152/2006, salvo casi residuali di competenza regionale per il PAUR; ai fini della presente deliberazione si intende, in senso stretto, l'amministrazione competente al procedimento di AU.
- Amministrazione competente: l'amministrazione pubblica (segnatamente, l'ufficio incaricato) titolata al rilascio di autorizzazioni, pareri e/o nullaosta per la propria sfera di competenza;
- Autorità espropriante: l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare, che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma. Nel caso di realizzazione di opere private, è Autorità espropriante l'Ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di Pubblica Utilità;
- Ditta catastale: l'insieme dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che risultino, dai registri catastali, proprietari dell'immobile, censito in catasto con foglio e particella, oggetto del procedimento di espropriazione;
- Provvedimento autorizzatorio: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.9 del D Lgs 190/2024, salvo applicazione dell'art.27 bis del D Lgs 152/2006 (confluenza dell'AU nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale);
- Piattaforma SUE: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- Responsabile del Procedimento: responsabile dell'iter autorizzativo, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio;
- Impianto eolico: sistema tecnologico avente lo scopo di trasformare in energia elettrica l'energia cinetica del vento tramite l'impiego di un generatore eolico
- Impianto a biomassa – in assetto cogenerativo: impianto che produce energia (elettrica e/o termica) utilizzando come combustibile la biomassa;
- Impianto a biomassa per la produzione di biogas/biometano: impianto che utilizza la digestione anaerobica per la produzione del biogas (eventualmente purificato fino ad ottenerne biometano) a partire dalle biomasse;
- Impianto fotovoltaico: insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell'effetto fotovoltaico; esso è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche in corrente alternata o in corrente continua e/o di immetterla nella rete distribuzione o di trasmissione;

- Impianto FER: impianto che produce energia utilizzando fonti di energia rinnovabile (FER). Le FER, a loro volta, sono risorse naturali che si rigenerano continuamente e non si esauriscono, come l'energia solare, eolica, idrica, geotermica e quella derivante dalla biomassa;
- Sistema (o impianto) agrivoltaico: impianto definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i., come integrato ai sensi del successivo articolo 8, comma 5;
- Impianto agrivoltaico di natura sperimentale: impianto definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i., come integrato ai sensi del successivo articolo 8, comma 5;
- Elettrolizzatore o impianto a idrogeno: impianto che utilizza l'elettricità (da fonte rinnovabile nel caso di idrogeno verde) per scindere l'acqua o altri componenti nei loro elementi costitutivi attraverso l'elettrolisi;
- Fuel cell, o pila a combustibile: dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica di un combustibile, come l'idrogeno, in energia elettrica, con produzione di acqua come sottoprodotto;
- Impianto di accumulo elettrochimico e/o elettromeccanico: impianto utile allo stoccaggio dell'energia prodotta da impianti di cui ai punti precedenti.;
- BESS, acronimo di Battery Energy Storage System: particolare impianto di accumulo di energia che utilizza batterie per immagazzinare energia elettrica e renderla disponibile quando necessario;
- (impianto) Stand alone: impianto non connesso alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, in cui tutta l'energia prodotta viene immagazzinata ed utilizzata in loco;
- Servizi ancillari alla rete o servizi di rete: tutte quelle funzioni e risorse, oltre alla fornitura di energia elettrica, che garantiscono il funzionamento sicuro, affidabile e stabile della rete elettrica. Utili per bilanciare domanda e offerta di energia in tempo reale e per far fronte a imprevisti come guasti o picchi di consumo.

3. Presentazione e contenuti minimi della domanda di Autorizzazione Unica

- 3.1 Il soggetto proponente per tutti gli interventi riportati all'interno dell'Allegato C Sezione 1 del D. Lgs 190/2024, presenta alla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica l'istanza di Autorizzazione Unica, mediante procedura informatica disponibile su piattaforma SUER, di cui al decreto 23 ottobre 2024, n.368 o, nelle more, attraverso la piattaforma regionale già in uso in Sistema Puglia, Sezione Autorizzazione Unica, previa registrazione. Anche dopo l'approvazione della SUER, saranno garantite le opportune forme di interoperabilità tra le due piattaforme.
- 3.2 Ai fini dell'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, l'Autorità procedente verifica la **completezza** della documentazione presentata rispetto ai seguenti contenuti minimi:
 - A. Progetto dell'impianto, comprensivo di elaborati scritto grafici, sottoscritto digitalmente in formato PADES dal tecnico progettista e del soggetto proponente (Elenco I, Allegato B delle presenti Linee Guida);
 - B. Evidenza dei requisiti soggettivi del proponente, con visura camerale, e documenti identificativi dei suoi rappresentanti legali e dei progettisti;
 - C. ricevuta di pagamento degli oneri istruttori nella misura corrispondente allo 0.03% dell'importo dell'investimento comprensivo di IVA, estesa a tutte le fattispecie di impianto soggette a tale titolo autorizzativo. Il versamento deve essere eseguito mediante PagoPA;
 - D. Elenco, sottoscritto digitalmente dal soggetto proponente, delle autorizzazioni, pareri, intese e nulla osta che si intende richiedere, o già acquisite, all'interno del procedimento di Autorizzazione Unica, con espressa indicazione degli Enti competenti al rilascio degli stessi, integrato con l'indicazione degli enti gestori di servizi e reti eventualmente intercettati dalle opere in progetto;

- E. Dichiarazione di impegno al rilascio delle fidejussioni a garanzia dell'esecuzione degli interventi di realizzazione¹;
- F. Dichiarazione di impegno al rilascio delle fidejussioni a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione²;
- G. Dichiarazione istituto bancario sulla bancabilità del progetto;
- H. Piano Economico e Finanziario asseverato³;
- I. Nel caso di impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico;
- J. nel caso di impianti geotermici, concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche;
- K. Asseverazione del progettista sulla verifica di assoggettabilità dell'intervento proposto alla normativa antincendio DPR 151/2011.
- L. Ricevuta di presentazione/esito della procedura descritta nel protocollo tecnico pubblicato sul sito dell'ente ENAC/ENAV (www.enac.gov.it)
- M. Asseverazione di tecnico abilitato che dia conto della qualificazione dell'area ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 199/2021 e ss.mm.ii.;
- N. Per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, alternativamente:
 - a) richiesta di avvio del procedimento ambientale,
 - b) previa dichiarazione del proponente che intende avvalersi delle fattispecie di cui al comma 14 dell'art. 9 del D. Lgs 190/2024, ricevuta dell'avvenuto deposito o trasmissione della documentazione richiesta per l'espletamento della procedura di competenza statale, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela ambientale;
 - c) titolo ambientale, nel caso sia stato già acquisito.

Nel caso di progetti non sottoposti al regime delle valutazioni ambientali: asseverazione del tecnico progettista accompagnata da sintetica relazione esplicativa, attestante che l'impianto non è soggetto a procedura, neanche per effetto dell'applicazione dei criteri per la definizione delle soglie di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al decreto 30 marzo 2015: *"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome"*;

¹ Fideiussione a prima richiesta rilasciata in favore della Regione Puglia a garanzia della realizzazione dell'impianto e del rispetto di tutti gli obblighi assunti con la determinazione di autorizzazione unica, ivi compresi gli obblighi legati alla fase espropriativa finalizzata alla realizzazione dell'opera, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

² Fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come già disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo". Inoltre, il comma 3 art.4 "Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti" della L.R. 21 ottobre 2008, n. 31 "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale", come modificato dall'art.20 della L.R. 30 novembre 2019, n.52 prevede che "L'importo delle fidejussioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e d) è rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. In sede di conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la Regione può motivatamente stabilire differenti importi per le predette fidejussioni parametrati in ragione della tipologia di impianto e in relazione alla sua particolare localizzazione previa acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, nonché di un computo metrico estimativo asseverato degli interventi di dismissione, delle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale".

³ Il piano economico finanziario deve essere "asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, che ne attesti la congruità (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della LR n. 31/2008)".

- O. Per i progetti sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale e non sottoposti a VIA, ricevuta dell'avvenuto deposito o della trasmissione della documentazione richiesta, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale;
 - P. Per gli impianti non ricadenti in area sottoposta a tutela, copia della comunicazione effettuata nei confronti delle competenti Soprintendenze;
 - Q. preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente.
- 3.3 Il livello di progettazione deve definire con precisione tutti gli elementi necessari per l'esecuzione dell'opera, inclusi gli aspetti tecnici, economici e amministrativi/gestionali, sì da non richiedere integrazioni che ne comportino uno snaturamento, una variazione della soluzione tecnologica in corso di procedimento, o successive implementazioni tecnologiche/ingegneristiche impreviste e/o inattese per cause ascrivibili a lacune progettuali;
- 3.4 Non è possibile procedere, su istanza di parte, a variazioni del modulo procedimentale nel corso dell'iter autorizzativo, facendo salva l'istanza di Autorizzazione Unica già in atti del procedimento.

4. Avvio del Procedimento e iter procedurale

- 4.1. Responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica è il dirigente della Sezione regionale Transizione Energetica o funzionario incaricato con tale responsabilità ai sensi del capo II della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 4.2. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, convocata mezzo PEC, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, così come meglio articolato ai commi successivi.
- La Conferenza dei Servizi è indetta ai sensi dell'art.14 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La predetta Conferenza è indetta anche ai sensi dell'art. 21 (Conferenza di servizi infraregionale) del R.R. 04.06.2015, n. 13 (Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo).
- 4.3. Avviato il procedimento sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per come acquisita dallo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (SUER) e/o dalla piattaforma regionale Sistema Puglia con essa interoperabile, l'amministrazione procedente entro 10 gg dalla data di ultima ricezione di cui al comma precedente, verificata la procedibilità dell'istanza, rende disponibile in formato telematico la documentazione presentata a tutti gli enti coinvolti ed elencati dal soggetto proponente. Qualora siano accertate cause di improcedibilità non sanabili con semplici integrazioni documentali, o cause di irricevibilità, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione anche prima della circolarizzazione dei documenti agli enti, concludendo il procedimento con provvedimento espresso di diniego di rilascio del titolo redatto in forma semplificata.
- 4.4. Ai fini della definizione delle priorità istruttorie e compatibilmente con la disciplina del SUER, è possibile differenziare le istanze avuto riguardo della differente tipologia di fonte, nonché sulla base del livello di procedibilità acquisita da ciascuna specifica domanda, al netto di ulteriori adeguamenti ed aggiornamenti che si renderanno necessari, al fine di conseguire gli obiettivi del PNIEC e del PNRR nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), del Piano RepowerEU e di altri analoghi programmi dell'Unione Europea ed in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione aventi ad oggetto gli impianti elencati al punto 1 dell'Allegato 1-bis del D.L. n. 77/2021 riconducibili alla "Dimensione della decarbonizzazione", nonché- ancora- dei target e milestone della Missione 2 del PNRR per la transizione verde ed ecologica; è altresì accordata priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee che saranno definite dalla Regione, nei termini di cui all'art. 20 co.4 d.lgs. n. 199/2021 e smi;
- 4.5. È considerata improcedibile l'istanza presentata in sito già opzionato da altro procedimento in corso, sulla base delle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e delle attestazioni del proponente circa l'evidenza di altri procedimenti contestuali al momento dell'istanza, ivi incluse le

- procedure abilitative semplificate attivate a norma di legge di cui sia possibile venire a conoscenza.
- 4.6. È considerata improcedibile l'istanza di autorizzazione unica che non ricomprende progettualmente, né ai fini del calcolo della potenza, altre iniziative afferenti al medesimo centro di interesse e al medesimo punto di connessione, per le quali non siano state già avviate, al momento dell'istanza, distinti procedimenti di valutazione di impatto ambientale, in seno a distinti procedimenti di autorizzazione unica.
- 4.7. È considerata irricevibile l'istanza di autorizzazione unica che presenta vizi formali o sostanziali insanabili che non ne consentono l'esame nel merito. In questi casi, l'amministrazione non può procedere all'istruttoria o alla valutazione della domanda in alcun modo.
- 4.8. È considerata irricevibile l'istanza di autorizzazione unica per impianti sottoponibili alle procedure abilitative semplificate o ad attività di edilizia libera.
- 4.9. Nei successivi venti giorni dalla messa a disposizione della documentazione a vantaggio degli enti, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Nei medesimi termini le amministrazioni/enti interessate richiedono, ove prevista dalle norme di settore, l'eventuale documentazione necessaria per l'avvio dell'endoprocedimento incardinato presso i propri uffici, che dovrà comunque concludersi entro i lavori conferenziali, salvo che il livello di progettazione richiesto non ne richieda il rilascio a valle del titolo di Autorizzazione Unica. In tale ultimo caso è comunque dovuta una istruttoria con parere preventivo da parte dell'ufficio coinvolto per competenza entro il termine dei lavori conferenziali e sulla base della documentazione messa a disposizione, inclusiva delle integrazioni richieste nei predetti termini e ottenute. Laddove l'amministrazione e/o l'ufficio interessato non si esprima/no nei termini riportati al paragrafo precedente, il procedimento di Autorizzazione Unica potrà comunque concludersi prescindendo da tali apporti istruttori o ad eventuali richieste pervenute fuori termine, applicando l'istituto del silenzio-assenso ove previsto per norma o apponendo specifiche prescrizioni. In ogni caso resta onere del proponente provvedere a fornire ampia ed esaustiva indicazione dei titoli necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. L'autorizzazione unica non potrà infatti in alcun modo ricomprendere titoli settoriali sottaciuti dall'istante, anche se non rilevati nel corso dei lavori conferenziali dagli enti che ne esercitano le rispettive competenze, e non potrà quindi dispiegare piena efficacia giuridica.
- 4.10. Allorquando le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 4.11. Qualora i contributi forniti dalle amministrazioni interessate, già a seguito della prima messa a disposizione della documentazione, evidenzino lacune sostanziali o formali tali da non essere sanate con documentazione integrativa, il responsabile del procedimento comunica le motivazioni ostative al prosieguo dell'iter autorizzativo, informando il proponente a norma dell'art.10 bis della Legge 241/1990.
- 4.12. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, salvo casi la cui complessità richiede da subito l'indizione di una conferenza simultanea (14-ter).
- 4.13. Qualora gli effetti di un progetto interessino il territorio di altre regioni, l'autorità procedente è tenuta a coinvolgere nel procedimento le altre amministrazioni interessate, restando tuttavia competente al rilascio del titolo autorizzativo finale allorquando ricorrono le condizioni di prevalenza di cui al punto

- 10.5 del DM 10 settembre 2010.
- 4.14. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I del D. Lgs 190/2024, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o delegata, si applicano il D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e la legge regionale 7 novembre 2022, n. 26;
- 4.15. Nel caso di interventi la cui realizzazione richieda l'avvio del procedimento espropriativo, a valle della conferenza di servizi decisoria, verranno espletati gli adempimenti di cui agli art. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii., propedeutici al procedimento espropriativo;
- 4.16. le osservazioni pervenute che afferiscono al procedimento espropriativo non comportano necessariamente un addendum istruttorio in seno alla conferenza dei servizi, qualora non evidenzino opportunamente l'emergenza di nuovi temi istruttori rilevanti ai fini dell'iter già compiuto;
- 4.17. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la progettazione delle opere di pubblica utilità, il Soggetto proponente potrà procedere secondo quanto previsto all'art. 15 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii. L'Autorità espropriante, tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate dal proprietario o dal possessore dell'area, procede ad autorizzare l'accesso, indicando i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà.
- 4.18. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.
- 4.19. Per interventi soggetti a VIA di competenza regionale ove trova applicazione ex lege il modulo procedimentale del PAUR ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 190/2024, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis del D Lgs 152/2006 non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista;
- 4.20. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, ove occorra, di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art.10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
- 4.21. Nel corso del procedimento autorizzativo, il responsabile del procedimento si accerta che non vi siano ritardi nel benestarsi delle opere di rete imputabili al proponente o a lacune/errori progettuali, anche attraverso sistemi informativi messi a disposizione dal Gestore di Rete. Tali responsabilità, ove accertate, possono comportare la conclusione negativa del procedimento anche per evitare il procrastinarsi indefinito dei tempi ed effetti di saturazione virtuale della Rete. Eventuali modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione intervenute a valle del provvedimento di verifica ovvero del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, comportano che l'Autorità Competente per la VIA si esprima nuovamente attraverso una presa d'atto del carattere non sostanziale della modifica (eventualmente corredata di integrazioni alle prescrizioni del provvedimento iniziale). Nell'eventualità di effetti negativi e significativi sull'ambiente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera I bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente per la VIA dispone la riapertura del procedimento di verifica o di VIA per intervenuta modifica sostanziale del progetto originale.
- 4.22. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:
- comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove tali procedimenti siano intervenuti, fatto salvo l'istituto del PAUR, ove occorrente;
 - comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, include le eventuali prescrizioni, comprese quelle previste dal provvedimento di Verifica ovvero dal provvedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale, alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, per l'ottemperanza all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
 - sancisce l'indifferibilità e l'urgenza delle opere, dichiara la pubblica utilità dell'intervento ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii., appone il vincolo preordinato all'esproprio ai

- sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii. per gli impianti eolici, per gli impianti di accumulo elettrochimico e per le relative infrastrutture di collegamento alla rete; per gli impianti fotovoltaici, impianti a biomasse, impianti di produzione di biometano, il vincolo preordinato all'esproprio è apposto solo in relazione alle infrastrutture di connessione;
- d. costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del Comune è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso, anche al Comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti.
- e. reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali e di riequilibrio e compensazione territoriale a favore dei comuni ai sensi della legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 e normativa statale di riferimento;
- f. costituisce titolo a costruire ed a mettere in esercizio l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti.
- g. L'autorizzazione unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
- h. demanda al Soggetto proponente gli adempimenti previsti dall'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.
- i. è trasmessa alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, cui compete il procedimento espropriativo a valle del perfezionamento del provvedimento autorizzativo.
- 4.23. La verifica di ottemperanza di eventuali prescrizioni apposte sul provvedimento autorizzativo, spetta, salvo diversamente indicato nell'atto, agli stessi enti che le hanno richieste in seno alle conferenze di servizi o per il tramite della documentazione versati in atti del procedimento.
- 4.24. Il provvedimento autorizzatorio è immediatamente pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a quattro anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10 dell'art. 9 del D. lgs 190/2024, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del predetto articolo o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10 dello stesso;
- 4.25. Il titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre diciotto mesi dalla data di fine dei lavori. In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il titolo ricomprende l'autorizzazione all'esercizio nel modo convenzionale;
- 4.26. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
- 4.27. Fermo restando che la dichiarazione di pubblica utilità è solidale alla determinazione di rilascio del

titolo autorizzativo e da essa inscindibile, si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'art.13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 anche ai fini del rilascio delle proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

- 4.28. Qualora, durante la fase esecutiva dell'opera dovessero intervenire variazioni dell'assetto societario rispetto a quanto registrato al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, il Soggetto proponente dovrà darne tempestiva comunicazione al fine dell'avvio della verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.;
- 4.29. Ai fini della determinazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, si applica il comma 3 dell'art.1 della Legge Regionale 8 novembre 2022, n. 28. Per la determinazione di dette misure, nelle more delle linee guida previste dal comma 4, si applicano le norme di riferimento nazionale. In caso di interventi intercomunali, in seno alla Conferenza di Servizi autorizzatoria si stabiliscono criteri di ripartizione oggettivi tra le rispettive amministrazioni comunali beneficiarie;
- 4.30. Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l'esercizio del potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel procedimento unico, il termine per la conclusione di tale procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva. Restano altresì ferme le disposizioni dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.

5. Procedure per gli impianti di biometano

- 5.1. Gli impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora, ai sensi dell'Allegato C Sezione I, lettera f) del D.Lgs. 190/2024, rientrano tra le competenze regionali soggette ad Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 190/2024; al di sotto della predetta soglia si procede a mezzo di PAS ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024.
Il richiedente è tenuto a ricomprendere nel proprio progetto, qualora necessaria al funzionamento dell'impianto, l'opera di connessione alla rete nazionale di trasporto Snam Rete Gas, attivando l'iter autorizzativo dedicato ad ottenere un'unica autorizzazione dell'opera nel suo complesso (impianto di produzione biometano comprensiva di opere connesse di collegamento alla rete di trasporto SRG). Solo in assenza di un procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di che trattasi, la costruzione e l'esercizio del solo tratto di connessione dell'impianto di produzione di biometano alla rete di trasporto SRG dovrà richiedere l'attivazione di Autorizzazione Unica ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, a cura dello stesso Transmission System Operator (TSO), ovvero il gestore della rete di trasporto del gas naturale.
- 5.2. Ai fini dell'accelerazione dell'iter autorizzativo, la Conferenza di Servizi AU ai sensi dell'art.9 del D Lgs 190/2024 potrà avviarsi anche con una rappresentazione progettuale preliminare dell'opera di connessione, che dovrà comunque completarsi e dettagliarsi entro il termine dei lavori conferenziali secondo i tempi scanditi dal responsabile del procedimento, anche alla luce delle indicazioni e prescrizioni da parte degli enti competenti, ivi compresa la stessa SRG in quanto soggetto invitato alla medesima conferenza.

6. Procedure per gli impianti elettrolizzatori

Gli elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, nel caso in cui siano progettati in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui all'Allegato C Sezione I, sono di competenza della regione e possono essere autorizzati tramite istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 190/2024.

Sono fatti salvi i casi e le relative discipline autorizzatorie di cui all'Allegato A lett. u) e o) (Interventi in edilizia libera), Allegato B lett. bb) (interventi in regime PAS) e Allegato C Sezione II (interventi di competenza statale) del D. Lgs 190/2024.

7. Procedure per gli impianti di accumulo elettrochimico a batterie (BESS) o accumulo elettrico/termomeccanici

Rientrano tra le competenze regionali, soggette ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 190/2024 tutte le istanze relative ad impianti di cui all'Allegato C, Sezione I del D.Lgs. 190/2024, distinti come di seguito:

- lettera t) impianti di accumulo elettrochimico ((o di accumulatori elettrici termomeccanici)) connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- u) impianti di accumulo elettrochimico ((o di accumulatori elettrici termomeccanici)) ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW.

La connessione di un impianto di accumulo all'impianto FER di riferimento, a cui è eventualmente asservito, deve essere tecnicamente evidente in termini progettuali, funzionali e di dimensionamento, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina autorizzatoria, pena improcedibilità dell'istanza.

Sono fatti salvi i casi e le relative discipline autorizzatorie di cui all'Allegato A lett. n) e t) (Interventi in edilizia libera), Allegato B lett. aa) (interventi in regime PAS) e Allegato C Sezione II (interventi di competenza statale) del D. Lgs 190/2024.

8. Determinazione della soglia di potenza degli impianti in autorizzazione ai fini delle valutazioni istruttorie

- 8.1. Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza indicati nelle presenti disposizioni procedurali sono da intendersi come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l'uno svolge funzioni di controllante dell'altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o – anche per via indiretta – siano riconducibili ad unico centro di interessi economici e/o giuridici. Due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di raccolta dell'energia prodotta per il passaggio dalla media all'alta tensione (tipicamente stessa Cabina Primaria di raccolta 150/20 kV). L'improcedibilità dell'istanza che non riporta il dato di potenza elettrica nominale secondo la presente regola è vagliata dal responsabile del procedimento secondo quanto sopra disciplinato e riferito in ordine all'avvio del procedimento;
- 8.2. Non è possibile istruire in seno al procedimento di Autorizzazione Unica istanze relative ad impianti le cui soglie di potenza consentono l'espletamento di procedure semplificate, tranne i casi di preclusione per le Procedure abilitative semplificate di cui all'art.8 comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

9. Atto unilaterale d'obbligo ed autorizzazione unica - contenuti essenziali

- 9.1. Nel caso di esito favorevole della Conferenza dei servizi decisoria, il proponente sottoscrive un Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o dei comuni interessati territorialmente dall'intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto sino alla sua entrata in servizio. Nell'atto d'obbligo sono definiti i tempi di costruzione, di avvio e di conclusione dell'accertamento della regolare esecuzione dell'impianto.
- 9.2. Con l'Atto unilaterale d'obbligo, il proponente, con riferimento alla fase di realizzazione dell'impianto, deve impegnarsi a:
 - favorire l'imprenditoria del sistema produttivo locale;
 - favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;

- consentire l'accesso al cantiere dei funzionari tecnici della Regione Puglia incaricati di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato e la regolare esecuzione, in presenza di tecnici delegati dal proponente, che è obbligato a richiesta a fornire informazioni e/o esibire i documenti.

Parte integrante dell'Atto unilaterale d'obbligo è il progetto definitivo dell'impianto da realizzare e delle opere accessorie necessarie per il suo regolare funzionamento. a valle delle eventuali rielaborazioni e/o modifiche apportate per tener conto di pareri e/o osservazioni avanzati nell'ambito della Conferenza dei servizi.

All'Atto unilaterale d'obbligo nel termine di 15 giorni antecedenti alla data fissata per la sottoscrizione, il proponente allega per la fase di realizzazione dell'impianto, il versamento, di cui alla DGR 1901/2022, pubblicata sul BURP n. 6 del 17.01.2023 (ex art. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007), degli oneri per il monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii) commisurati in Euro 500,00 per ogni MW di potenza assentita. Gli oneri, di cui al punto 3.2, dovranno essere versati mediante PagoPa al link [My Pay - Cittadino](#) – fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”.

Dopo la regolare sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo da parte del proponente, l'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi. Essa sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.

- 9.3. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica:
 - a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo punto 9.6, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
 - b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
 - c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto;
 - d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto;
- 9.4. Le dichiarazioni di cui ai punti 9.3 lettere a) e b) devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito della documentazione di cui al punto 9.3, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.
- 9.5. Le disposizioni di cui al punto 9.3 non si applicano nel caso di istanze proposte da enti pubblici o da società con capitale interamente pubblico.
- 9.6. Il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione sono stabiliti dal combinato disposto dell'art.15 comma 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e del D Lgs 190/2024; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza.
Qualora nel titolo di Autorizzazione Unica convergano titoli settoriali endoprocedimentali o presupposti, il coordinamento tra questi ultimi e il titolo unico, anche rispetto ai termini di decorrenza o decadenza, è stabilito dalle norme di settore.
- 9.7. I seguenti casi, senza pretesa di esaustività, possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:
 - a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;

- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni definite nel provvedimento e sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili; emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

10. Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.)

11. Disposizioni transitorie

- 11.1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano ai progetti presentati e ai procedimenti avviati in vigore del D. Lgs 190/2024. Le disposizioni previgenti, a queste incompatibili, sono pertanto da intendersi non più applicabili.
- 11.2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono conclusi ai sensi della previgente normativa (DGR n. 3029 del 30 dicembre 2010) qualora riferiti a progetti i presentati in vigore del D. Lgs 387/2003, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle presenti disposizioni, previa interruzione dei termini del procedimento ai fini dell'adeguamento dell'iter autorizzativo e della documentazione occorrente, per un tempo di non oltre trenta giorni dalla richiesta. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti non eccepita o già verificata.

Francesco Corvace
04.07.2025
09:55:10
UTC



Allegato B

ELENCO I: CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO

Il progetto deve essere corredato almeno dai seguenti elaborati, per qualsivoglia tipologia di progetto sottoposto ad Autorizzazione Unica.

Tabella riepilogativa degli elaborati presentati.....	20
Relazione Generale.....	20
Relazione Tecnica	20
Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico	21
Studio di fattibilità ambientale.....	21
Studio di impatto Ambientale	21
Relazioni specialistiche	21
Elaborati per presentazione di istanze in area agricola	23
Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti.....	24
Certificato di destinazione urbanistica	24
Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti.	24
Elaborati grafici in scala adeguata con indicazione dell'area di intervento rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti	24
Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate.....	25
Relazione sulle misure di compensazione ambientale;.....	25
Computo metrico estimativo delle opere;	25
Computo metrico estimativo delle opere di dismissione.....	25
Computo metrico stralciato delle opere di compensazione ambientale;.....	26
Quadro economico delle opere di realizzazione	26
Quadro economico delle opere di dismissione	26
Quadro economico generale	26
Cronoprogramma delle opere	26
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	26
Piano preliminare di monitoraggio ambientale	26
Piano di Sicurezza e di Coordinamento	27
Relazione sulle interferenze	27
Relazione Tecnica Estimativa.....	27
Elenco Descrittivo	27
Piano Particellare di esproprio	28

Dichiarazione attestante la disponibilità delle aree, dichiarazione del progettista e dichiarazione di manleva	28
Mappa delle aree oggetto di finanziamenti pubblici.....	29
Shape file di progetto	30
Opere di rete e relativa documentazione tecnico-amministrativa	30
Eventuale documentazione specialistica per autorizzazioni settoriali.....	30

ELENCO II: DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI

Tabella riepilogativa degli elaborati presentati

È il documento riportante tutti gli elaborati presentati dal proponente, identificati mediante codice alfanumerico (es. IdentificativoAU_NomeElaborato), e sottoscritti dal proponente e dal tecnico abilitato. Si precisa che il codice alfanumerico deve essere riportato per ogni documento relativo all'istanza presentata.

Relazione Generale

La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'impianto si articola in:

- descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente
- individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare;
- descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale;
- riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete)
- indicazioni di sintesi sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio;
- indicazioni generali di impatto in termini di creazione di indotto, coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria;
- indicazione della filiera di approvvigionamento delle risorse naturali e materie prime impiegate, con evidenze delle scelte di sostenibilità ambientale e di selezione di filiera corta.

Relazione Tecnica

La relazione tecnica indica, in particolare:

- i dati del sito, relativamente all'attestazione della conformità o meno delle opere con gli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni interessati, prevedendo altresì la sovrapposizione del progetto con gli elaborati attestanti le destinazioni d'uso in cui è suddiviso il territorio comunale.
- La rispondenza del progetto con le normative di settore e con la pianificazione territoriale e paesaggistica vigente
- La descrizione impianti e apparecchiature principali e ausiliarie, opere civili e viabilità, descrizione funzionamento impianto, gestione acque reflue e meteoriche, organizzazione di cantiere e piano di montaggio/installazione, commissioning ed esercizio dell'impianto, piani di dismissione e reimpiego delle materie prime seconde e attivazione della filiera del recupero;
- la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamenti; nello specifico, per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi (non inferiore ad un anno) e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; per le biomasse dovrà essere presentato il piano di approvvigionamento (previsto dal Regolamento Regionale n. 12/2008) e, nel caso di biomasse ottenute da coltivazioni agricole, la cartografia relativa ai bacini di approvvigionamento interessati;

- la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
- una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi e delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte.

Inoltre la relazione dovrà contenere anche una descrizione delle scelte tecnologico-costruttive delle opere da realizzare e che devono essere oggetto di autorizzazione in riferimento al procedimento per cui il progetto stesso è stato presentato.

Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico

Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico elaborata ai sensi dell'art. 41, allegato 1.8 del d.lgs. 36/2023 e adeguata alle linee guida di cui al DPCM del 14/02/2022.

Studio di fattibilità ambientale

Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Occorre far riferimento all'Allegato IV bis della Parte Seconda del Codice dell'Ambiente (D. Lgs 152/2006).

Studio di impatto Ambientale

Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche. Lo SIA è previsto per le opere soggette a VIA.

Occorre far riferimento all'Allegato VII della Parte Seconda del Codice dell'Ambiente (D. Lgs 152/2006)

Relazioni specialistiche

Ai fini della completezza della documentazione si annoverano le seguenti relazioni specialistiche, sottoscritte da tecnico abilitato:

1. **Relazione geologica:** comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;
2. **Relazione geotecnica:** definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con

il terreno, e i relativi della risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

3. **Relazione geomorfologica e di analisi del rischio:** studio che descrive le caratteristiche del territorio, con particolare attenzione alla sua forma (geomorfologia) e ai potenziali pericoli naturali (analisi del rischio) anche per come modificati dall'inserimento dell'opera sul territorio. Va inoltre indagata la compatibilità dell'opera rispetto agli atti di pianificazione di Distretto (D.Lgs. 152/2006 e L.221/2015), adottati dalle competenti Autorità d'ambito e di bacino.
4. **Relazione sulla gestione delle materie:** descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte.
5. **Relazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR, redatta secondo quanto disposto dal D. Lgs 42/2004 e dal DM 12.12.2005.
6. **Relazione di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque** Nel caso in cui una qualunque delle componenti del progetto sia localizzata all'interno di aree di salvaguardia o di protezione speciale individuate dal PTA" è necessario predisporre apposita "relazione di compatibilità al PTA", che deve contenere le seguenti analisi minime:
 - ⇒ stato dei luoghi prima dell'intervento, con definizione degli usi in atto;
 - ⇒ impatto sulla permeabilità dei suoli;
 - ⇒ impatto sul deflusso delle acque superficiali;
 - ⇒ impatto sul deflusso delle acque sotterranee;
 - ⇒ impatto sulla qualità delle acque superficiali;
 - ⇒ impatto sulla qualità delle acque sotterranee;
 - ⇒ interventi di mitigazione ambientale;
 - ⇒ eventuali prescrizioni.
7. **Studio di compatibilità idrologica ed idraulica delle opere:** riguarda lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;
8. **Studio dettagliato di inserimento urbanistico dell'opera:** relazione tecnica che analizza e valuta come il progetto si inserisce nel contesto territoriale esistente e nel suo intorno (raggio pari a 1000 m dall'area di impianto), prendendo in considerazione diversi aspetti: urbanistici, ambientali, paesaggistici e normativi;
9. **Relazione impatto acustico:** La relazione deve essere redatta ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995, da tecnico abilitato, e deve analizzare le sorgenti di rumore, la loro intensità, la diffusione e gli effetti sull'ambiente. Deve anche indicare le misure per ridurre l'impatto acustico, come l'utilizzo di barriere acustiche o l'isolamento fonico.
10. **Relazione impatto elettromagnetico:** La relazione deve essere redatta ai sensi D.P.C.M. 08/07/03 e D.M. 29/05/08, è un documento che valuta l'impatto di sorgenti elettromagnetiche sull'ambiente e sulla salute umana, assicurando il rispetto dei limiti di legge e di sicurezza. La relazione include misurazioni, calcoli e analisi per determinare se i livelli di campo elettrico e magnetico generati da un'installazione superano i limiti di esposizione previsti dalla normativa.
11. **Relazione di sostenibilità dell'opera:** La relazione di sostenibilità dell'opera e il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) sono elementi informativi per garantire che gli investimenti, in particolare quelli finanziati con fondi pubblici come il PNRR, siano realizzati senza causare danni significativi all'ambiente. La relazione di sostenibilità descrive come l'opera impatterà positivamente o negativamente sull'ambiente, mentre il principio DNSH stabilisce che l'opera non deve arrecare

danni significativi agli obiettivi ambientali. Per quanto riguarda quest'ultimo principio, devono essere illustrato in che modo il progetto non arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali, come la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, secondo il Regolamento (UE) 2020/852.

Elaborati per presentazione di istanze in area agricola

- a) Relazione pedo-agronomica;
- b) Rilievo delle produzioni agricole di qualità (produzioni a marchio I.G.P., I.G.T., D.O.C., D.O.P.) con allegata opportuna relazione descrittiva;
- c) Rilievo degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (alberi monumentali, alberature, muretti a secco) con allegata opportuna relazione descrittiva;
- d) Dichiarazione di Atto Notorio, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, a firma del Legale Rappresentante e del competente Tecnico Agronomo incaricato, attestante l'assenza di interferenze fra le opere definitive previste a progetto (siano esse permanenti o temporanee) e le piante presenti (colture di pregio e produzioni agricole di qualità certificata) della specie sottoposta al riconoscimento di denominazione ai sensi del citato R.R. n. 24/2010 alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione della medesima dichiarazione.

La dichiarazione deve altresì espressamente attestare che

- La realizzazione dell'impianto non comporta l'espianto di piante produttive delle specie e tipologie sottoposte, in quell'area, al riconoscimento di regimi di qualità quali DOP, IGP, IGT, STG, DOC, al regime di coltivazione biologica, al regime di qualità regionale, nonché degli ulivi e alberi monumentali.;
- sulle aree interessate dal progetto non gravano impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate nell'ambito di Piani e Programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei (FEOGA, FEASR), non coerenti con la realizzazione dell'impianto;

Nel caso di sistemi agrivoltaici, è necessario allegare anche la seguente documentazione:

1. Relazione attestante la rispondenza del progetto ai requisiti dei sistemi agrivoltaici e del sistema di monitoraggio, così come definiti nelle Linee guida del MASE (ex MITE) "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici" di giugno 2022;
2. Piano culturale aziendale o Piano di coltivazione.

Nel caso di sistemi agrivoltaici avanzati, ai sensi delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, il Piano culturale aziendale o il Piano di coltivazione deve dimostrare che siano state progettate e adottate soluzioni integrate innovative, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli. Il Piano descrive come le due parti del sistema agrivoltaico, energetica e agricola, siano complementari, interconnesse e bilanciate a partire dalla fase di progettazione fino a quella di realizzazione e di esercizio.

In questa tipologia di sistema agrivoltaico è necessario allegare anche la seguente documentazione:

- Piano di monitoraggio che consenta di verificare la continuità dell'attività agricola/pastorale, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, secondo quanto indicato nelle Regole operative del 'DM Agrivoltaico'. Il piano prevede milestones periodici di due anni, in cui siano trasmesse relazioni di verifica dei parametri previsti nel progetto.

La rilevazione dei parametri, quali il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici, è garantita dalla presenza dei sistemi di monitoraggio al momento dell'entrata in esercizio del sistema e per tutto il periodo di esercizio, mentre la rilevazione della continuità dell'attività agricola/pastorale è garantita dal fascicolo aziendale.

Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.

I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.

I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità. (DPR 207/2010).

Certificato di destinazione urbanistica

Il certificato detto CDU viene rilasciato dal comune di appartenenza ed indica l'insieme delle regole urbanistiche applicabili all'area di interesse. Il CDU deve essere in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza di AU.

Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti.

Si indicano elaborati grafici di dettaglio dell'area di progetto e di un suo adeguato intorno, consistente in un raggio-buffer di almeno 1000 m dal perimetro esterno della stessa. In riferimento alle modalità di rilievo, si sottolinea che il numero e la localizzazione dei punti di rilievo deve essere tale da permettere un'accurata restituzione della morfologia dell'area di analisi (che deve essere di estensione maggiore rispetto a quella in cui verrà realizzato il progetto). In particolare, è necessario tener conto della complessità morfologica (selezionando la localizzazione dei rilievi in proporzione alla sua variabilità, deducibile anche dall'analisi della cartografia tecnica regionale³⁵) e della scala di lavoro.

In tale relazione è opportuno dare evidenza anche circa altre iniziative progettuali contestuali nella stessa area di progetto e nel suo buffer anzidetto, in base alle informazioni pubblicamente reperibili.

Tale relazione non integra tout court la valutazione degli impatti ambientali cumulativi dell'opera, per la quale si rimanda alla DGR n.2122 del 23.10.2012 (BURP 160/2012).

Elaborati grafici in scala adeguata con indicazione dell'area di intervento rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti

Si indicano elaborati grafici, redatti nelle opportune scale grafiche di riferimento, che consentano di inquadrare l'area di intervento rispetto alla pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale vigente. Gli elaborati devono riportare la legenda esplicativa, la scala di riferimento e l'estensione dell'area di riferimento. Nelle tavole di inquadramento è necessario riportare anche le quote altimetriche.

Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate

Tutti gli elaborati grafici devono essere redatti in scala opportuna e dotati di legenda esplicativa, al fine di consentire una lettura agevole degli stessi. Tutti gli elaborati devono essere quotati. In riferimento agli elaborati fotografici si fa presente che è necessario che siano corredati da planimetrie in cui, per ogni foto, sia chiaramente ed univocamente rappresentato sia il punto di presa (con l'indicazione dell'altezza dal suolo del punto di presa) che il relativo cono visuale della porzione di territorio rappresentata nella foto. È opportuno avere la visione panoramica a 360° da ogni punto di presa.

Con specifico riferimento alle tavole di inquadramento o di modellazione dell'inserimento dell'opera nel paesaggio (comprese opere accessorie), occorre dar conto anche delle altre iniziative progettuali contestuali, la cui esistenza sia conoscibile.

Infine, si fa presente che le simulazioni devono essere il più possibile realistiche, arrivando a riportare anche i colori delle opere in progetto.

Relazione sulle misure di compensazione ambientale;

La Relazione dovrà indicare la descrizione delle azioni previste per mitigare o compensare gli impatti negativi del progetto/attività sull'ambiente e sul territorio circostante, che il proponente intende parti integranti del progetto FER di cui all'istanza.

L'autorizzazione di tali opere in solido con l'autorizzazione unica dell'impianto FER può coinvolgere ulteriori enti o autorità in conferenza di servizi, indicate dal proponente al momento dell'istanza.

Queste misure, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, possono includere interventi di riqualificazione ambientale, creazione di aree verdi, miglioramento delle infrastrutture locali, o altre iniziative volte a ripristinare o migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Tali misure non integrano tout court gli adempimenti finalizzati all'attuazione della legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica".

Computo metrico estimativo delle opere;

Il computo metrico estimativo delle opere di realizzazione deve essere redatto in riferimento a ciascuna lavorazione da eseguire per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte, applicando alle quantità delle lavorazioni dedotte dagli elaborati grafici i prezzi derivanti dall'elenco dei prezzi unitari. Deve essere riportata esplicita indicazione del prezziario utilizzato per la redazione dello stesso. Deve essere allegato altresì l'elenco prezzi unitari. Per le lavorazioni per le quali non è stata ritrovata voce da prezziario, è necessario produrre analisi del prezzo.

Computo metrico estimativo delle opere di dismissione

Il computo metrico estimativo delle opere di dismissione deve essere redatto in riferimento a ciascuna lavorazione da eseguire per ricondurre l'area allo stato pre-intervento, applicando alle quantità delle lavorazioni dedotte dagli elaborati grafici i prezzi derivanti dall'elenco dei prezzi unitari. Deve essere riportata esplicita indicazione del prezziario utilizzato per la redazione dello stesso. Deve essere allegato altresì l'elenco prezzi unitari. Per le lavorazioni per le quali non è stata ritrovata voce da prezziario, è necessario produrre analisi del prezzo.

Computo metrico stralciato delle opere di compensazione ambientale;

Il computo metrico estimativo delle opere di compensazione ambientale dovrà avere una sua autonoma visibilità nel computo metrico delle opere, sì da renderlo chiaramente distinguibile.

Quadro economico delle opere di realizzazione

Il quadro economico delle opere di realizzazione, oltre all'importo per lavori determinato dal computo metrico estimativo, deve contenere gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e gli oneri istruttori, calcolati secondo le normative vigenti. Si precisa che dovranno essere ricompresi i costi per l'acquisizione delle aree a qualunque titolo.

Quadro economico delle opere di dismissione

Il quadro economico delle opere di dismissione, oltre all'importo per lavori determinato dal computo metrico estimativo, deve contenere gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e gli oneri istruttori, calcolati secondo le normative vigenti.

Quadro economico generale

Il Quadro economico generale si intende riassuntivo delle precedenti voci.

Cronoprogramma delle opere

Il progetto deve essere corredato dal crono programma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Il Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici deve precisare, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto (DPR 207/2010).

Piano preliminare di monitoraggio ambientale

Ove richiesto, per le opere sottoposte a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, il piano preliminare di monitoraggio ambientale definisce le modalità per rilevare e controllare gli impatti ambientali del progetto e deve contenere le indicazioni per la raccolta, l'analisi e la valutazione di tali dati, per comprendere lo stato attuale dell'ambiente e monitorare eventuali cambiamenti nel tempo. Più nel dettaglio, il piano di monitoraggio ambientale deve contenere:

- Descrizione del progetto e del contesto ambientale;
- Organizzazione delle attività di monitoraggio, compresi i ruoli e le responsabilità;
- Definizione delle tecniche di campionamento e analisi;
- I parametri ambientali da monitorare, come ad esempio la qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo, la fauna e la flora;
- Localizzazione dei punti di raccolta dati e delle aree di studio;
- Definizione della periodicità delle attività di monitoraggio;
- Indicazioni sulle azioni da intraprendere per ridurre gli impatti negativi sull'ambiente;
- Definizione della modalità e della frequenza di comunicazione dei risultati ai soggetti competenti;
- Metodi di analisi statistica e di elaborazione dei risultati;
- Definizione di un sistema informatico per la gestione dei dati raccolti;

- Modalità di comunicazione dei risultati al pubblico e agli enti competenti;
- Riferimenti ad eventuali studi di impatto ambientale già effettuati per la valutazione degli impatti ambientali;
- Riferimento alle normative ambientali applicabili al progetto.

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, , finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza, deve contenere le prime indicazioni indispensabili, con i seguenti contenuti minimi:

- identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:
 - 1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui p prevista l'area di cantiere;
 - 2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;
- relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
- scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
- stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare.

Relazione sulle interferenze

La relazione sulle interferenze deve contenere un censimento in ordine alle eventuali interferenze dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle stesse. Inoltre la relazione deve essere accompagnata dalla planimetria delle interferenze rilevate.

Relazione Tecnica Estimativa

La Relazione Tecnica Estimativa, firmata da professionista abilitato, è il documento tecnico che descrive dettagliatamente le aree soggette ad esproprio e ne determina il valore economico, fornendo una stima dell'indennità dovuta ai proprietari risultanti dai registri catastali, dando evidenza delle modalità adottate per la valutazione delle indennità dei terreni e del relativo metodo di stima.

La Relazione Tecnica Estimativa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dettagliata delle aree,
- stima del valore economico,
- determinazione dell'indennità.

Elenco Descrittivo

L'elenco descrittivo contiene l'effettiva e distinta indicazione e definizione:

- del territorio Comunale in cui ricadono gli immobili,
- delle ditte catastali che in catasto risultano proprietarie degli immobili,
- degli immobili, con rispettivi identificativi catastali,
- della zona omogenea territoriale,
- delle rispettive superfici da espropriare, da asservire e/o da occupare temporaneamente;

- delle rispettive indennità provvisorie, unitarie e complessive, che a seguito dell'intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii., pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07.06.2011, devono essere stimate nel rispetto della Sentenza medesima. Per le aree non espropriabili ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., deve essere riportata la dizione "area in concessione e/o convenzione" senza indicare la determinazione della indennità.

L'elenco descrittivo rappresenta la descrizione degli immobili da espropriare, risultanti dai registri catastali; conterrà l'elenco delle particelle di terreno, raggruppate per fogli di mappa, con l'indicazione di tutti gli elementi di identificazione catastale, superficie, coltura, reddito agrario e domenicale; di ogni particella sarà specificata la superficie da espropriare, asservire ed eventualmente da occupare temporaneamente in caso di aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti.

Piano Particellare di esproprio

Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi deve essere redatto in base alle mappe catastali aggiornate, è accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l'indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennità.

Sulle mappe catastali devono essere altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.

Il piano è corredato dell'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

Per ogni soggetto proprietario è inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.

Il Piano Particellare di Esproprio con rappresentazione grafica su mappe catastali aggiornate, in scala adeguata a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o contestazione in sede attuativa.

Dichiarazione attestante la disponibilità delle aree, dichiarazione del progettista e dichiarazione di manleva

È necessario predisporre:

- nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici o agrivoltaici, la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
- per gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente, è da allegarsi la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al medesimo punto, dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso in cui il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

- dichiarazione del progettista, resa ai sensi e per gli effetti dell'art.38 c. 3 del predetto D.P.R. 445/2000, unitamente a copia del documento di riconoscimento, che attesti, previo puntuale accertamento, che le superfici per le quali è richiesto l'esproprio e/o l'asservimento siano limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela, con esclusione di superfici per le quali le esigenze manutentive possano essere soddisfatte con semplici servitù di passaggio;
- dichiarazione di manleva del Legale Rappresentante, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 co. 3 del D.P.R. 445/2000, unitamente a copia del documento di riconoscimento, del codice fiscale e della visura camerale, al fine di esonerare la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l'opera si configura non come "opera pubblica", bensì come "opera di interesse pubblico", cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/Promotore dell'espropriazione e Beneficiario dello stesso esproprio questa Società, in qualità di soggetto privato, che garantisce la copertura finanziaria per gli immobili da asservire e/o da acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie (solo nel caso in cui il promotore dell'esproprio sia una Società privata e non una concessionaria).

Mappa delle aree oggetto di finanziamenti pubblici

Nel caso in cui sulla superficie interessata dal progetto insistano aree e/o manufatti che siano stati oggetto di finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, negli ultimi 3 anni, è necessario predisporre una mappa che evidenzi le suddette aree e/o manufatti, nonché gli elementi su cui persistano gli impegni connessi al suddetto.

I finanziamenti a cui si fa riferimento sono quelli finalizzati ad impianti arborei, strutture di protezione, miglioramento tecnico e tecnologico degli impianti arborei, azioni sulle filiere e promozione dell'agricoltura biologica, produzioni di qualità e tipiche, opere di manutenzione dei territori agricoli e rurali (muretti a secco, gradoni, etc.); salvaguardia della biodiversità delle varietà vegetali, percorsi (di fruizione del territorio naturale, escursionistici, etc.) manufatti da destinare alla fruizione e all'ospitalità diffusa. La mappa deve essere georiferita e dotata di una legenda esplicativa che permetta di identificare i diversi elementi oggetto di finanziamento (o su cui persistono impegni connessi al finanziamento) ed il relativo finanziamento attribuito.

È necessario che alla mappa sia allegata una "dichiarazione relativa ai finanziamenti ricevuti", a firma dei proprietari/conduttori, che indichi, in particolare, le informazioni minime riportate di seguito:

⇒ Riferimenti catastali:

- Comune;
- sezione;
- foglio;
- particella.

⇒ Riferimenti del finanziamento:

- fonte;
- avviso pubblico/riferimento normativo rispetto a cui si è presentata istanza;
- importo;
- data di erogazione;
- beneficiario;
- oggetto dell'intervento.

La dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui l'area non sia stata soggetta a finanziamenti pubblici (in questo caso non dovrà essere predisposta alcuna mappa).

Shape file di progetto

Gli shape file di progetto sono file vettoriali georiferiti (tipicamente in formato *.shp) indicanti il layout intero di progetto, comprese opere di connessione e opere accessorie e di logistica; devono essere presentati nel sistema di riferimento EPSG: 32633 WGS84 33N. Gli elaborati di cui al presente punto devono essere raccolti all'interno di un archivio compresso (zip/rar) firmato digitalmente in formato p7m. Per tanto non è necessario firmare in p7m ciascuno shp.

Opere di rete e relativa documentazione tecnico-amministrativa

Gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, sono *“predisposti o validati dal gestore di rete competente”, mentre gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, sono “predisposti dal proponente e validati dal gestore di rete competente”. Inoltre “entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione”.*

Questi elaborati sono complementari al “preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente”.

A titolo meramente esplicativo, l'archivio di cui al presente punto dovrà ricomprendere:

- il progetto definitivo (di tutte le opere di utenza e di rete necessarie alla connessione alla RTN previste dalla STMG rilasciata dal gestore di rete);
- il benessere del gestore di rete;
- l'accettazione del preventivo;
- l'accordo di condivisione dello stallo (laddove necessario, in caso contrario si richiede dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla non necessità);
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla congruità tra gli elaborati inviati al gestore di rete e quelli inviati a questo ufficio.

Eventuale documentazione specialistica per autorizzazioni settoriali.

La domanda è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico.

ELENCO III: documenti obbligatori per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica

La seguente documentazione è richiesta a valle della conferenza di servizi decisoria, per finalizzare la procedura tesa al rilascio del provvedimento finale autorizzatorio:

1. Asseverazione ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica, comprensiva di atto di sottomissione registrato all'Agenzia delle Entrate;
2. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Modulo A);
3. Autocertificazione antimafia (Modulo B);
4. Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (antipantouflage).
5. Progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante, su tutti i frontespizi, degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", firmato digitalmente, comprensivo degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server.
6. Elaborati progettuali firmati singolarmente, peso massimo 15-20 Mb per file, con estensione *.pdf; fatta eccezione per gli strati informativi;
7. Asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo, di cui al punto precedente, a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
8. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
9. Documentazione comprovante, ove occorrente per tipologia di progetto ai sensi dell'art.9 del D Lgs 190/2024, dell'evidenza della piena ed effettiva disponibilità dell'area individuata per la realizzazione dell'impianto;
10. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
11. Asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ubicazione dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
12. Dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione procedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.);
13. Documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

14. Ricevuta del pagamento degli oneri di monitoraggio, come previsto dalla D.G.R. n. 1901/2022, con la seguente modalità:
Visitare il sito "Pago PA" al link [My Pay - Cittadino](#) – fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere".
15. Quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
16. Sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo, in formato elettronico, nei confronti della Regione Puglia e del Comune, o dei Comuni interessati, territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 9 delle Linee Guida, secondo il modello adottato con D.G.R. 1901/2022. A tal proposito la Società dovrà comunicare, a questa Sezione regionale, il nominativo del proprio rappresentante legittimato alla firma della stipula dell'Atto su citato;
17. Convenzioni sottoscritte con i comuni interessati, avente ad oggetto le misure compensative riconosciute a favore dell'Ente, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010, ovvero L.R. 28 del 07/09/2022;
18. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 05/07/2019, "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".
19. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla Società committente, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante l'effettivo rispetto della normativa in materia di equo compenso, prevista dalla L. n. 172/2017, con l'applicazione dei parametri ministeriali previsti per le diverse professioni ai fini della liquidazione delle parcelle ai sensi della Legge Regionale del 05/07/2019, n. 32, "Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate".